

L'adozione internazionale da parte delle persone singole

*Michele Piccolo**

INTERNATIONAL ADOPTION BY INDIVIDUALS

ABSTRACT: This contribution takes the form of a commentary on the judgment of the Const. Court, 21 March 2025, no. 33, by which the constitutional judges declared art. 29-bis, first paragraph, L. 4 May 1983, no. 184 (Right of the child to a family) to be constitutionally unlawful in the part in which, by referring to art. 6 adopt. law, it does not include single persons residing in Italy among those who may submit a declaration of willingness to adopt a foreign child residing abroad and ask the Juvenile Court of the district in which they reside to declare their suitability for adoption.

KEYWORDS: International adoption; best interest; children rights; juvenile courts; right to have a family

ABSTRACT: Il presente contributo si sostanzia in un commento alla sentenza della Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, mediante la quale i giudici costituzionali hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 29-bis, primo comma, L. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6 l. adoz., non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare una dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

PAROLE CHIAVE: Adozione internazionale; best interest; diritti dei minori; tribunali minorili; diritto ad avere una famiglia

SOMMARIO: 1. Il caso – 2. Inquadramento sistematico – 3. Giurisprudenza precedente – 4. Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33 – 5. Implicazioni sistematiche.

1. Il caso

I caso trae origine dalla vicenda di una signora, non coniugata, la quale, con ricorso del 5 febbraio 2019, aveva presentato, ai sensi dell'art. 29-bis, primo comma, L. 4 maggio 1983, n. 184 (l. adoz.), al Tribunale per i minorenni di Firenze, una dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero, chiedendo l'emissione del relativo decreto di idoneità ad adottare.

* Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche – Diritto privato – presso l'Università degli Studi di Parma. Mail: michele.piccolo@unipr.it. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.



Commentaries

Nel corso di tale procedimento, con ordinanza del 26 novembre 2020, il medesimo Tribunale per i minorenni di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e utilizzando quale parametro interposto l'art. 8 CEDU¹, in merito all'art. 29-*bis*, primo comma, l. adoz., nella parte in cui tale disposizione «non prevede che la persona non coniugata residente in Italia possa presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale»²; dunque, la Corte costituzionale, in un primo momento, ha ritenuto che la questione proposta fosse inammissibile per un difetto di motivazione da parte dell'ordinanza di rimessione, poiché «il contrasto con il principio convenzionale di cui all'art. 8 CEDU risulta solo genericamente affermato, ma non sufficientemente argomentato»³.

A questo punto, la ricorrente, in data 17 marzo 2022, aveva riassunto il procedimento davanti al Tribunale per i minorenni di Firenze, il quale, con ordinanza del 20 maggio 2024, ha sollevato, con riguardo agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, due nuove questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29-*bis*, primo comma, e, stavolta, 30, primo comma, l. adoz., «nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all'adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata, di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell'istruttoria»⁴. Le argomentazioni contenute nell'ordinanza si basano su due punti essenziali: da un lato, secondo il giudice *a quo*, le disposizioni censurate non realizzerebbero il fine della tutela dell'interesse del minore, che può trovare concreta e corretta attuazione anche in famiglie non bigenitoriali⁵, le quali possiedono il loro fondamento costituzionale all'art. 2 Cost., in quanto «formazioni sociali all'interno delle quali si esplica la personalità dell'individuo»⁶; dall'altro lato, le norme oggetto della questione di legittimità costituzionale violerebbero il diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 CEDU, con riferimento, non al minore straniero, ma alla persona desiderosa di adottare, sicché «l'esclusione dall'accesso all'adozione internazionale per la persona non coniugata è un mezzo inidoneo allo scopo di garantire al minore un ambiente stabile e accogliente»⁷.

Successivamente, in data 26 luglio 2024, si è costituita, davanti ai giudici costituzionali, la ricorrente nel giudizio *a quo*, la quale, alle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, ha aggiunto,

¹ Si veda R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2024, XXV ed., 370, dove si afferma che «parametro interposto è un'espressione che designa quelle norme che non hanno un rango costituzionale, ma la cui violazione da parte delle leggi comporta un'indiretta violazione di norme costituzionali».

² Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, in *DeJure*, ritenuto in fatto par. 2.

³ Così, Corte cost., 23 dicembre 2021, n. 252, in *DeJure*, considerato in diritto par. 4.

⁴ Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., ritenuto in fatto par. 1.

⁵ Si veda Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., ritenuto in fatto par. 5.1, dove si riporta che il giudice *a quo*, a sua volta, sostiene che la Consulta, con la sentenza del 16 maggio 1994, n. 183, «avrebbe superato l'idea che l'adozione debba plasmarsi su una prospettiva di *imitatio naturae*, sicché la preferenza per la bigenitorialità non risponderebbe a un vincolo giuridico a tutela diretta del minore, ma sarebbe – secondo l'ordinanza – il retaggio di una supposta logica naturalistica secondo una visione dogmatica della nozione di famiglia».

⁶ Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., ritenuto in fatto par. 5.1, dove, sempre riportando le parole del giudice *a quo*, si aggiunge che «si sarebbe realizzata in tempi rapidi una profonda trasformazione della disciplina in materia di famiglia e lo stesso concetto di famiglia si sarebbe andato non soltanto allargando, ma approfondendo attraverso il riconoscimento di sostegni relazionali aperti».

⁷ Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., ritenuto in fatto par. 5.2.



essenzialmente, un ulteriore punto: il fatto che il legislatore italiano contempli, seppur in ipotesi del tutto eccezionali, la possibilità che l'adozione avvenga da parte di un solo genitore, dimostrerebbe che l'ordinamento non esclude *in toto* l'idea di una genitorialità adottiva monoparentale⁸.

In seguito, con atto depositato il 30 luglio 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio e, nel merito⁹, ha sostenuto che la manifesta infondatezza delle questioni sollevate emergerebbe avendo riguardo al miglior interesse del minore: «nel caso dell'adozione internazionale, il minore viene sradicato dal contesto familiare e sociale d'origine e, dunque, risulterebbe particolarmente vulnerabile, sicché il suo *best interest* consisterebbe nell'accoglienza in una famiglia, così come riconosciuta dall'art. 29 Cost., in cui l'adottando possa essere accolto e curato nel migliore dei modi nella relatività del sistema»¹⁰.

Infine, dopo la presentazione di memorie integrative ad opera delle parti il 7 e l'8 gennaio 2025 e lo svolgimento dell'udienza pubblica il 29 gennaio 2025, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, primo comma, l. adoz. nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6 l. adoz., non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione; gli interessi presi in considerazione dalla Corte costituzionale e che, poi, sorreggono la sua decisione, sono sostanzialmente due: il primo è quello delle persone singole che aspirano a poter adottare e il relativo diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU; il secondo, chiaramente, è quello del minore straniero a crescere in un ambiente stabile e armonioso. Ad avviso di chi scrive, è esplicativo del percorso logico e argomentativo seguito dai giudici costituzionali il passaggio della sentenza in cui si afferma che le esigenze riferite al potenziale figlio vadano ponderate, tenendo conto dell'interesse di chi aspira alla genitorialità¹¹; nel contesto dell'adozione internazionale, quindi, secondo la Corte, gli interessi dei potenziali adottante e adottato sono collegati e, in particolare, devono essere tra loro contemplati, di modo che il primo possa attuare la sua libertà di autodeterminazione, «che si declina, nel contesto in esame, quale interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità, rendendosi disponibile all'adozione di un minore straniero»¹², e che quest'ultimo possa trovare ad accoglierlo un ambiente con le predette

⁸ In questi termini, v. Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., ritenuto in fatto par. 6.

⁹ Cfr. Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., ritenuto in fatto par. 7.1, dove si afferma che, invece, in rito, la difesa dello Stato eccepisce l'erroneità, o comunque l'incompleta identificazione della norma censurata, poiché l'ordinanza di rimessione si limita a fare riferimento agli artt. 29-bis, primo comma, e 30, primo comma, l. adoz., mentre i requisiti soggettivi di accesso all'adozione sono stabiliti dall'art. 6 l. adoz. e, pertanto, l'omesso riferimento a quest'ultima disposizione integrerebbe un vizio di inammissibilità; si aggiunge che, «in ragione dell'esplicito rinvio che l'art. 29-bis, primo comma, l. adoz. opera all'art. 6 l. adoz., l'inammissibilità scaturirebbe comunque dalla circostanza che l'eventuale accoglimento delle questioni determinerebbe una inaccettabile discrasia sistematica: le persone singole potrebbero, infatti, accedere all'adozione internazionale, ma non a quella interna».

¹⁰ Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., ritenuto in fatto par. 7.2.

¹¹ In questi termini, v. Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 8.2.

¹² Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 9.1.

caratteristiche, il quale può ben essere predisposto anche da una persona singola, come riconosciuto e permesso dallo stesso legislatore, seppur in limitate ipotesi¹³.

2. Inquadramento sistematico

Prima di passare al commento della sentenza, giova inquadrare sistematicamente, seppur brevemente, la tematica dell'adozione e, più nel dettaglio, l'istituto dell'adozione internazionale.

Secondo il diritto romano, era possibile entrare nella famiglia *aut natura aut iure*, ovvero: o con il fatto stesso della nascita da *iustae nuptiae*; oppure, in virtù di un atto giuridico quale l'adozione¹⁴. Mediante tale istituto, tra adottante e adottato, i quali non sono legati da un rapporto biologico, si instaura, seppur con le dovute differenze a seconda della tipologia di adozione prescelta, un rapporto di filiazione c.d. civile, che imita il vincolo di sangue¹⁵.

Nel nostro ordinamento, si possono individuare quattro diverse tipologie di adozione; tuttavia, mentre le altre tre ipotesi hanno una collocazione sistematica chiara, l'adozione internazionale, come si cercherà di spiegare meglio nel prosieguo, non sembra possederla, soprattutto quanto al profilo del grado di autonomia rispetto all'adozione c.d. piena del minore di età.

Quest'ultima è disciplinata dagli artt. 6 ss. l. adoz. e, con essa, ai sensi dell'art. 27, primo comma, l. adoz., l'adottato minore di età acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti; tramite l'adozione piena, quindi, come recita il disposto dell'art. 27, terzo comma, l. adoz., cessano i rapporti del minore con la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali, e l'adottato instaura con gli adottanti un vincolo familiare che sostituisce pienamente quello con i genitori biologici¹⁶.

La seconda tipologia trova la propria disciplina agli artt. 44 ss. l. adoz. e consiste nell'adozione in casi particolari del minore di età, la quale differisce dall'adozione piena quanto ai presupposti, alla procedura, e agli effetti: in merito al primo aspetto, difatti, da un lato, come dispone l'art. 44, primo comma, l. adoz., non è necessario che il minore si trovi nello stato di adottabilità, e quindi di abbandono, di cui all'art. 7, primo comma, l. adoz., e, dall'altro lato, si prescinde dai requisiti fissati dall'art. 6 l. adoz. per gli adottanti nell'adozione piena, rilevando solo che ci si trovi in una delle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 44 l. adoz.¹⁷; quanto alla procedura di adozione, essa risulta semplificata, non dovendosi rispettare il lungo e periglioso *iter* della prima forma di adozione¹⁸; diversi, infine, sono anche gli effetti,

¹³ Si veda Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 9.3, dove si dice che «lo stesso legislatore ha riconosciuto che la persona singola è, in astratto, idonea ad assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore, finanche in contesti non privi di criticità o rispetto a minori che richiedono un particolare impegno».

¹⁴ In questi termini, v. G. BONILINI, M. BOSELLI, *L'adozione dei minori di età*, in G. BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, III, *Filiazione e adozione*, Milano, 2022, II ed., 50.

¹⁵ In tal senso, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Milano, 2023, XI ed., 421, dove si riporta il brocardo latino secondo cui «*adoptio enim naturam imitatur*».

¹⁶ In questo senso, v. G. BONILINI, M. BOSELLI, *L'adozione dei minori di età*, cit., 509.

¹⁷ In senso analogo, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 450-451.

¹⁸ In senso analogo, v. F. TROLLI, *L'adozione dei minori di età in casi particolari*, in G. BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, III, *Filiazione e adozione*, Milano, 2022, II ed., 592.



poiché l'adozione in casi particolari non spezza ogni legame con la famiglia di origine, ma, anzi, con essa lo *status* di figlio adottivo si aggiunge e si sovrappone a quello derivante dalla filiazione biologica¹⁹. A queste due forme di adozione che riguardano i minori di età, se ne affianca una terza, la c.d. adozione civile, regolamentata dagli artt. 291 ss. cod. civ., la quale, invece, a fronte della sussistenza di determinati presupposti, consente di adottare delle persone maggiori di età, con lo scopo, non di assicurare all'adottato un adeguato ambiente familiare in cui vivere, ma di riconoscere una discendenza a chi non abbia figli di sangue, in modo da attribuire all'adottato il proprio patrimonio e anche il proprio cognome²⁰, che egli, ai sensi dell'art. 299, primo comma, cod. civ., antepone a quello già posseduto; con questa tipologia di adozione, lo *status* di figlio adottivo né si sostituisce né si sovrappone a quello connesso alla filiazione di sangue, ma, solamente, vi si aggiunge²¹.

Infine, la quarta tipologia consiste nell'adozione internazionale, disciplinata, nell'ordinamento italiano, dagli artt. 29 ss. l. adoz. e, altresì, dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata, e resa esecutiva in Italia, con la L. 31 dicembre 1998, n. 476, ai cui principi e direttive, secondo l'art. 29 l. adoz., deve conformarsi l'adozione di minori stranieri²²; tale istituto concerne sia l'adozione di minori stranieri da parte di cittadini italiani che l'adozione di minori italiani da parte di residenti all'estero, siano essi cittadini stranieri o italiani, anche se, per vero, questa seconda ipotesi non trova frequente impiego nella prassi²³. La tipologia di adozione in esame, che si snoda attraverso un'articolata procedura amministrativa e giudiziaria²⁴, è giustificata dall'esigenza di aiutare minori di età generalmente in una situazione di grave

¹⁹ In questi termini, v.: G. BONILINI, M. BOSELLI, *L'adozione dei minori di età*, cit., 510; G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 450. Tra l'altro, di recente, la sentenza della Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 55 l. adoz. nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, cod. civ., prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, per certi versi: da una parte, ha avvicinato tra loro l'adozione piena e quella in casi particolari e, dall'altra parte, ha allontanato quest'ultima dall'adozione del maggiore di età, alla quale risulta comunque ancora legata, a livello di disciplina, in forza dei richiami contenuti nel citato art. 55 l. adoz.

²⁰ In questo senso, v. L. GHIDONI, *L'adozione di persone maggiori di età*, in G. BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, III, *Filiazione e adozione*, Milano, 2022, II ed., 719-720.

²¹ In questo senso, v.: L. GHIDONI, *L'adozione di persone maggiori di età*, cit., 726; G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 460.

²² In tal senso, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 447.

²³ In questi termini, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 446.

²⁴ Per la ricostruzione del procedimento che porta all'adozione internazionale, si veda: V. GIORGIANI, *L'adozione internazionale*, in G. BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, III, *Filiazione e adozione*, Milano, 2022, II ed., 705 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 447 ss. In tema di adozione internazionale, v. anche: M. DOGLIOTTI, *Adozione di maggiorenni e minori. Artt. 291-314. L. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore a una famiglia*, in F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 2002, 653 ss.; M. DOGLIOTTI, F. ASTIGIANO, *Le adozioni. Minorì italiani e stranieri, maggiorenni*, Milano, 2014, 159 ss. L'art. 50.5, R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, *Ordinamento giudiziario*, prevede, al primo comma, che, presso la sezione circondariale del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, siano trattati, tra gli altri, i procedimenti previsti dai Titoli I e I-bis della l. adoz., e, al secondo comma, che, presso la sezione distrettuale del medesimo Tribunale, siano trattati, tra gli altri, i procedimenti di primo grado diversi da quelli indicati al primo comma; di conseguenza, i procedimenti di adozione internazionale, di cui al Titolo III della l. adoz., sono rimessi alla competenza della citata sezione distrettuale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Tuttavia, nel momento in cui si scrive, tale Tribunale non è ancora operativo, perché l'art. 49, primo comma, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come novellato dall'art. 12, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112,



difficoltà²⁵, e la regolamentazione normativa che la presidia ha come precipua finalità quella di evitare il c.d. mercato dei bambini, tramite il controllo rigoroso dell'ingresso dei minori stranieri nel nostro paese e dell'espatrio dei minori italiani²⁶.

Dal punto di vista degli effetti dell'adozione internazionale di minori stranieri, due sono i profili principali: da un lato, ai sensi dell'art. 34, terzo comma, l. adoz., il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile e, dall'altro lato, l'art. 35, primo comma, l. adoz. rinvia all'art. 27 l. adoz., in tema di adozione piena, cosicché l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e perde qualsivoglia rapporto con la famiglia straniera d'origine²⁷.

Come anticipato, a parere di chi scrive la collocazione sistematica e l'autonomia dell'adozione internazionale possono apparire dubbie: da un lato, essa è regolamentata da una normativa *ad hoc* contenuta nel Titolo III della l. adoz. e segue una procedura a sé stante rispetto alle altre tipologie di adozione; dall'altro lato, però, come da ultimo evidenziato, i suoi effetti, tolto il profilo dell'acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero, sono sostanzialmente coincidenti con quelli dell'adozione piena dei minori e, altresì, fino alla pronuncia in commento, lo stesso accadeva per i requisiti che devono essere soddisfatti dai potenziali adottanti, posto che l'art. 29-bis, primo comma, l. adoz. rinvia (*rectius: rinviaava*) *de plano* all'art. 6 l. adoz., cosicché, da questo punto di vista, si potrebbe parlare, forse provocatoriamente, di «adozione piena dei minori di età stranieri». D'altra parte, bisogna però rilevare che, in seguito alle sentenze che verranno menzionate nel paragrafo che segue, si arriva in sostanza a configurare anche, per così dire, una «adozione internazionale in casi particolari».

Si potrebbe osservare che tale problema si pone anche per l'adozione in casi particolari, dato che l'art. 55 l. adoz. rinvia largamente alla disciplina dettata in tema di adozione civile, ma si può obiettare che, in realtà, la sua autonomia emerge chiaramente dal fatto che essa riguarda i minori di età, e non i maggiorenni, e che può operare solo nei casi tassativi di cui all'art. 44 l. adoz.²⁸.

prevede che le disposizioni di cui alla Sezione VII del Capo IV dello stesso decreto, riguardanti l'introduzione del nuovo Tribunale, abbiano effetto decorsi tre anni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 17 ottobre 2022; pertanto, risulta ancora in funzione il Tribunale per i minorenni. Sul punto, cfr. V. GIORGIANNI, *L'adozione internazionale*, cit., 686. Quanto alla disciplina procedimentale, invece, il nuovo art. 473-bis, primo comma, cod. proc. civ., riguardante l'ambito di applicazione del nuovo unico procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, esclude espressamente i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di adottabilità e quelli riguardanti l'adozione di minori di età, per i quali, quindi, continuano a valere le disposizioni della l. adoz.; in argomento, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 46 ss.

²⁵ In tal senso, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 447, dove, quali esempi, si portano: i bambini figli di genitori uccisi dalla guerra, da calamità naturali o da malattie endemiche.

²⁶ In questo senso, v. V. GIORGIANNI, *L'adozione internazionale*, cit., 677; G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 446.

²⁷ In tal senso, v. V. GIORGIANNI, *L'adozione internazionale*, cit., 701; G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 450.

²⁸ Inoltre, la differenza tra le due forme di adozione appare oggi ancor più accentuata a seguito della citata sentenza della Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79.



3. Giurisprudenza precedente

La sentenza in commento concerne i requisiti che devono essere soddisfatti dai potenziali adottanti per poter accedere allo strumento dell'adozione internazionale; sul punto, come anticipato, l'art. 29-bis, primo comma, l. adoz. rinvia all'art. 6 l. adoz., il quale, per quanto che in particolare ci interessa, al primo comma prevede che l'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e che, tra di loro, non deve sussistere, e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni, una separazione personale, neppure di fatto²⁹.

Prima di passare al commento vero e proprio, al fine di meglio comprendere in quale panorama interpretativo irrompe la pronuncia in oggetto, è opportuno dar conto, senza alcuna pretesa di esaustività, degli interventi giurisprudenziali che si sono succeduti di recente a proposito della tematica dell'estensione della possibilità di adoperare l'istituto dell'adozione internazionale a persone singole residenti in Italia.

Il primo caso, risolto con la sentenza della Corte cost., 16 maggio 1994, n. 183, pur non essendo in tema di adozione internazionale, risulta interessante perché la questione viene sottoposta alla Corte con una prospettiva totalmente ribaltata rispetto a quella della vicenda sopra riassunta³⁰; la fattispecie riguardava una domanda di adozione di un minore presentata da una persona singola, la quale viene dichiarata inammissibile con un decreto del Tribunale dei minorenni di Roma, che poi, a sua volta, è oggetto di reclamo davanti alla Corte di appello di Roma (sezione minorenni), la quale, con ordinanza

²⁹ La disposizione, nel prosieguo, aggiunge: al secondo comma, che i coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare; al terzo comma, che l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando; al quarto comma, che il requisito della stabilità del rapporto di cui al primo comma può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni (*rectius*: Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto; al quinto comma, che i limiti di cui al terzo comma possono essere derogati qualora il Tribunale per i minorenni (*rectius*: Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore; al sesto comma, che non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato; al settimo comma, che ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, primo comma, L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone *handicappate*; all'ottavo comma, che nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'art. 4, L. 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati.

³⁰ Bisogna tenere conto del fatto che la pronuncia è precedente rispetto al momento in cui è stato sostituito, con l'art. 3, L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, il disposto dell'art. 117, primo comma, Cost., il quale, attualmente, stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, per quanto che più ci interessa in questo momento, dagli obblighi internazionali.



del 9 luglio 1993, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, L. 22 maggio 1974, n. 357, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967³¹, permettendo «senza limiti l'adozione di un minore di età da parte di un solo adottante»³². In sostanza, il giudice *a quo* riteneva che la citata disposizione della Convenzione sia auto-applicativa, e che, quindi, contrasti con il criterio dell'*imitatio naturae*, ricavabile dalle norme costituzionali richiamate, secondo cui l'adozione legittimante «deve essere ispirata all'intento di dare una famiglia al minore che ne è privo, garantendogli tranquillità, benessere e sana educazione. Questo criterio esige che, di regola, ad adottare sia una coppia di coniugi avente una comunanza continuativa di vita e adeguate capacità educative»³³. In definitiva, la Corte ha ritenuto non fondata la questione sottopostale, poiché la norma convenzionale attribuisce al legislatore nazionale la semplice facoltà di prevedere che l'adozione possa avvenire anche da parte di persone singole, possibilità della quale egli si è avvalso, entro limiti ristretti, agli artt. 25, quarto e quinto comma, e 44, l. adoz., senza quindi che i giudici italiani possano prevedere l'adozione da parte di persone singole fuori da questi limiti o che il legislatore nazionale sia vincolato ad ammettere sempre e comunque l'adozione ad opera del singolo³⁴; l'elemento più interessante, ai nostri fini, è che la Consulta, già più di trent'anni prima della pronuncia in commento, ha affermato che le citate disposizioni costituzionali «non vincolano l'adozione dei minori al criterio dell'*imitatio naturae* in guisa da non consentire l'adozione da parte di un singolo se non nei casi eccezionali in cui è oggi prevista dalla l. adoz.»³⁵.

L'affermazione dei giudici costituzionali secondo cui l'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, semplicemente facoltizza i legislatori nazionali degli Stati firmatari a prevedere l'adozione da parte di persone singole, senza obbligarli, viene riproposta anche nella sentenza della Cass., 21 luglio 1995, n. 7950³⁶.

Successivamente, la Corte cost., ord., 29 luglio 2005, n. 347 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale dei minorenni di Cagliari con ordinanza del 1° ottobre 2003, degli artt. 29-bis, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, 44, l. adoz., per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., nella parte in cui escludono la

³¹ Il quale, al primo comma, stabilisce che «la legislazione può permettere l'adozione soltanto da parte di due persone unite in matrimonio, che vi procedono simultaneamente o successivamente, oppure da parte d'un unico adottante».

³² Così, Corte cost., 16 maggio 1994, n. 183, in *DeJure*, ritenuto in fatto par. 1.

³³ Così, Corte cost., 16 maggio 1994, n. 183, cit., considerato in diritto par. 1, dove la Corte sta riportando le parole dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale.

³⁴ In questi termini, v. Corte cost., 16 maggio 1994, n. 183, cit., considerato in diritto par. 3.

³⁵ Così, Corte cost., 16 maggio 1994, n. 183, cit., considerato in diritto par. 5, dove si aggiunge che «gli artt. 3, 29 e 30 Cost. non si oppongono a un'innovazione legislativa che riconosca in misura più ampia la possibilità che, nel concorso di speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse volta per volta al prudente apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in concreto più conveniente all'interesse del minore».

³⁶ V. Cass., 21 luglio 1995, n. 7950, in *OneLegale*, motivi della decisione par. 6, dove si precisa, in merito al testo della disposizione, sopra riportato, che è «l'uso della congiunzione «o» [...] a far chiaro che quella prevista di seguito a tale monosillabo è una facoltà aggiuntiva e non un obbligo cumulativo». Cfr. V. GIORGIANI, *L'adozione internazionale*, cit., 697, dove si dice che, con le citate sentenze, sia la Consulta che la Corte di Cassazione si sono pronunciate negativamente circa la possibilità, per una persona *single*, di ottenere l'adozione di un minore.



possibilità di ottenere l'idoneità all'adozione internazionale, in casi particolari, da parte delle persone singole e, quindi, di perfezionare l'adozione internazionale in Italia; tale decisione solo apparentemente è in contrasto con la pronuncia in commento. La vicenda riguardava il caso di una donna italiana *single* che ha richiesto al predetto Tribunale l'adozione di una bambina bielorussa, che si trovava in stato di abbandono nel suo paese di origine³⁷; sebbene il caso, astrattamente, rientri nella fattispecie di cui all'art. 44, primo comma, lett. d), l. adoz.³⁸, dettato in tema di adozione in casi particolari, tuttavia l'art. 29-bis, primo comma, l. adoz., come ricordato, rinvia unicamente all'art. 6 l. adoz., e quindi la condizione soggettiva per la legittimazione alla richiesta di adozione internazionale risulta essere solo il matrimonio dei potenziali adottanti, senza che possa essere presa in considerazione la richiesta presentata da una persona singola³⁹. A questo punto, il Tribunale di Cagliari ha sollevato la predetta questione di legittimità, che la Corte costituzionale ha respinto, non perché quest'ultima riteneva che l'adozione internazionale non potesse essere effettuata da persone singole, ma poiché l'adozione internazionale era già ammissibile «negli stessi casi in cui è ammessa l'adozione legittimante o in casi particolari»⁴⁰: il Tribunale, secondo la Corte, ha sollevato la questione sul presupposto interpretativo errato per cui le norme in tema di adozione in casi particolari non varrebbero in tema di adozione internazionale; in realtà, «l'adozione in casi particolari non presenta aspetti di eccezionalità tali da impedirne l'estensione agli stranieri [...] e il fatto che l'art. 44 l. adoz., regolando l'adozione in casi particolari [...], non si occupi di adozione internazionale, regolata dal Titolo III, non significa che vada interpretato come inammissibilità dell'adozione di minori stranieri in casi particolari»⁴¹.

³⁷ Per la ricostruzione della fattispecie, v. M. ROVACCHI, *Le adozioni in casi particolari*, in *Officina del Diritto, Famiglia e Successioni*, Milano, 2016, 23.

³⁸ In forza del quale i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 7, primo comma, l. adoz., qualora vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

³⁹ In questo senso, v. M. ROVACCHI, *Le adozioni in casi particolari*, cit., 23.

⁴⁰ Così, M. ROVACCHI, *Le adozioni in casi particolari*, cit., 23.

⁴¹ Così, M. ROVACCHI, *Le adozioni in casi particolari*, cit., 23; altri argomenti addotti dalla Consulta a sostegno delle sue conclusioni sono: il fatto che l'art. 36, primo comma, l. adoz., dettato in tema di adozione internazionale, si richiama, in generale, al rispetto delle procedure e degli effetti della l. adoz., all'interno della quale si disciplina anche l'adozione in casi particolari; il rilievo, meno convincente, per cui l'art. 35, primo comma, l. adoz., che attribuisce all'adozione pronunciata all'estero gli effetti dell'adozione legittimante senza contemplare l'adozione in casi particolari, per definizione non significa che escluda quest'ultima; il dato, molto più rilevante, per cui nell'art. 31, secondo comma, l. adoz. si incrociano l'adozione in casi particolari e l'adozione internazionale, poiché viene dettata una procedura semplificata per quest'ultima nel caso particolare di cui all'art. 44, primo comma, lett. a), l. adoz., e quindi la norma sembra presupporre che, negli altri casi particolari della disposizione da ultimo menzionata, si possa ugualmente avere l'adozione internazionale, seppur con la sua procedura ordinaria. Tuttavia, a parere di chi scrive, si potrebbe controbattere che, come recita l'art. 29-bis, primo comma, l. adoz., l'adozione internazionale sia ammissibile nei soli casi di cui all'art. 6 l. adoz., e che, eccezionalmente, l'art. 31, secondo comma, l. adoz. estenda tale adozione al solo caso particolare di cui all'art. 44, primo comma, lett. a), l. adoz.; ad ogni modo, con l'estensione dell'adozione internazionale alle persone singole, la pronuncia in commento risolve la questione, tanto più se si considera che anche l'adozione da parte loro avrà efficacia piena e legittimante, in forza del richiamo che l'art. 35, primo comma, l. adoz. fa all'art. 27 l. adoz.

La Corte, nell'ordinanza in esame, afferma altresì che da nessuna disposizione del Titolo III, Capo I, della l. adoz. è desumibile la preclusione esplicita all'adozione in altre ipotesi, ma il rilievo è facilmente aggirabile riportando, ancora, che, quanto ai presupposti dell'adozione internazionale, l'art. 29-bis, primo comma, l. adoz. rinvia all'art. 6 l. adoz.

Commentario



In seguito, con sentenza della Cass., 18 marzo 2006, n. 6078, si è ribadito quanto affermato dai giudici costituzionali nelle due pronunce menzionate⁴² e si è precisato che l'interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui l'adozione internazionale è ammissibile «negli stessi casi in cui è ammessa l'adozione nazionale legittimante o quella in casi particolari [...], se induce alla conclusione della possibilità per il *single* di procedere all'adozione internazionale nei casi particolari di cui all'art. 44 l. adoz., non può certamente fondare il riconoscimento di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da parte di persona singola: ammissibilità, del resto, esclusa in via generale [...] nell'adozione nazionale, alla stregua del diritto vigente»⁴³.

Successivamente, con la pronuncia della Cass., 14 febbraio 2011, n. 3572, i giudici di legittimità, pur paventando la possibilità di un intervento legislativo che ammetta l'adozione internazionale con effetti legittimanti da parte di persone singole, in sostanza si sono attestati sulla posizione della giurisprudenza, ormai consolidata, per cui l'adozione internazionale può essere effettuata, da un lato, con i presupposti e gli effetti dell'adozione piena e, dall'altro lato, nei diversi casi e, come sopra ricordato, con i differenti effetti dell'adozione in casi particolari⁴⁴.

Di seguito, la sentenza del Trib. Minorenni Caltanissetta, 18 luglio 2011, n. 19, utilizzando questa figura dell'adozione internazionale in casi particolari di matrice giurisprudenziale, ha dichiarato l'efficacia e l'esecutività in Italia, non ai sensi dell'art. 36, quarto comma, l. adoz., ma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, primo comma, lett. d), l. adoz., di un provvedimento straniero emesso nello Stato dello Zambia con il quale è stata dichiarata l'adozione di un minore nei confronti di una donna cittadina italiana residente all'estero, di stato civile nubile⁴⁵.

Questo, quindi, era lo stato dell'arte precedente alla pronuncia in commento: la giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale riteneva che l'adozione internazionale di minori stranieri potesse assumere le vesti giuridiche tanto dell'adozione piena quanto dell'azione in casi particolari. Ad avviso dello scrivente, però, tale orientamento giurisprudenziale che progressivamente si è consolidato, seppur fondato sull'obiettivo, del tutto condivisibile, di estendere quanto più possibile l'ambito di applicazione dell'istituto in esame, facendo sì che esso operi in situazioni in cui non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 29-bis, primo comma, e 6, l. adoz., si allontanava troppo dal chiaro dettato normativo: i presupposti dell'adozione internazionale, ai sensi delle norme da ultimo richiamate, e i suoi effetti, ai sensi degli artt. 35, primo comma, e 27, l. adoz., sono quelli dell'adozione piena; dunque, i presupposti⁴⁶ e, soprattutto, gli effetti dell'adozione in casi particolari non sono contemplati, dal legislatore italiano, nel contesto dell'adozione internazionale.

Infine, innovativo e, per certi versi, antesignano della pronuncia in commento, è il decreto del Trib. Minorenni Bologna, 17 aprile 2013, il quale, con riferimento al caso di un'adozione piena di una bambina effettuata nel 2011 da parte di una donna *single* italiana negli Stati Uniti, ha riconosciuto tale sentenza di adozione legittimante come pienamente valida ed efficace per il nostro ordinamento⁴⁷, ai

⁴² Cfr. M. ROVACCHI, *Le adozioni in casi particolari*, cit., 23.

⁴³ Così, Cass., 18 marzo 2006, n. 6078, in *OneLegale*, motivi della decisione par. 4.3.

⁴⁴ Si veda M. ROVACCHI, *Le adozioni in casi particolari*, cit., 24-26.

⁴⁵ Sul punto, v. M. ROVACCHI, *Le adozioni in casi particolari*, cit., 26-27.

⁴⁶ Fatta eccezione per il caso, già ricordato, di cui all'art. 44, primo comma, lett. a), l. adoz., richiamato dall'art. 31, secondo comma, l. adoz.

⁴⁷ A tal proposito, v. M. ROVACCHI, *Le adozioni in casi particolari*, cit., 24.



sensi degli artt. 41, 64, 65 e 66, L. 31 maggio 1995, n. 218, con la conseguenza di aver giustamente attribuito a tale adozione internazionale gli effetti suoi propri di cui all'art. 35, primo comma, l. adoz., ma con una forzatura, per altro verso, del dato normativo, perché la signora adottante era singola, e pertanto non sussisteva il presupposto, di cui agli artt. 29-bis, primo comma, e 6, l. adoz., in base al quale l'adozione è consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni.

4. Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33

Passando all'analisi delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza in esame, quest'ultima, anzitutto, ridefinisce l'oggetto del giudizio: siccome l'art. 30, primo comma, l. adoz. stabilisce che il Tribunale per i minorenni (*rectius*: Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie), ricevuta la relazione di cui all'art. 29-bis, quinto comma, l. adoz., sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare, allora, afferma la Corte, il giudizio di legittimità costituzionale può focalizzarsi sul solo art. 29-bis, primo comma, l. adoz., il quale fissa, per l'appunto, i requisiti da ultimo richiamati⁴⁸. La questione, precisa ancora la Corte, riguarda la persona di stato libero e, invece, non rientra nel perimetro del giudizio la condizione della persona unita civilmente: tale ultima questione «non è oggetto dell'odierno giudizio e, dunque, resta impregiudicata»⁴⁹.

Successivamente, dopo aver ricostruito l'evoluzione della disciplina dell'adozione nel corso del tempo⁵⁰, sia internazionale che non, la Corte evidenzia che, anche dopo la ratifica, con la L. 31 dicembre 1998, n. 476, della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, che all'art. 2 «ricomprende fra i potenziali adottanti le persone singole, il legislatore [...] ha continuato ad escludere dall'accesso all'adozione tali soggetti»⁵¹, rinviando, l'art. 29-bis, primo comma, l. adoz., come già più volte evidenziato, all'art. 6 l. adoz., per il quale l'adozione è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni.

Dopodiché, i giudici costituzionali, nella prospettiva di valutare se il legislatore ritiene astrattamente idonea la persona singola a garantire un ambiente stabile e armonioso al minore, passano in rassegna le ipotesi, seppur limitate, nelle quali la l. adoz. ha dato risposta positiva a tale interrogativo.

Anzitutto, l'art. 25, quarto comma, l. adoz. prevede che, se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta, ad istanza dell'altro coniuge, nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte; in sostanza, dunque, tale fattispecie comporta «l'inserimento del minore in un nucleo monoparentale»⁵².

Di seguito, l'art. 25, quinto comma, l. adoz. afferma che, se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo

Commentazioni

⁴⁸ In questi termini, v. Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 4.1.

⁴⁹ Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 4.2.

⁵⁰ V. Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto parr. 6.1 e 6.2.

⁵¹ Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 6.2.

⁵² Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 6.3.

o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta; quindi, anche tale norma consente che «l'adozione piena possa essere direttamente disposta nei confronti di uno solo dei due aspiranti genitori»⁵³.

Passando all'ambito dell'adozione in casi particolari, la Corte, opportunamente, evidenzia che «il legislatore riconosce l'astratta idoneità della persona singola a garantire un ambiente stabile e armonioso persino rispetto a minori che, di norma, richiedono un impegno particolarmente elevato»⁵⁴; difatti, l'art. 44, terzo comma, l. adoz. consente l'adozione, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato, non solo nel caso di cui all'art. 44, primo comma, lett. a), l. adoz.⁵⁵, ma anche, e soprattutto, nelle ipotesi di cui all'art. 44, primo comma, lett. c) e lett. d), l. adoz.⁵⁶. Nelle ipotesi da ultimo ricordate, si potrebbe pensare che, essendo il minore in una situazione di maggiore difficoltà, egli, a maggior ragione, possa essere adottato solo da due persone unite in matrimonio; viceversa, il legislatore effettua una netta scelta di campo e, proprio in queste ipotesi più delicate, ammette che la veste di adottante possa essere assunta anche da una persona singola, con la precisa finalità di allargare la platea dei possibili adottanti, in modo da cercare di evitare il rischio che questi minori maggiormente bisognosi di aiuto non trovino chi sia disposto ad adottarli⁵⁷.

Portando a termine il ragionamento, la Corte, con particolare riguardo alle fattispecie di cui all'art. 44, primo comma, lett. c) e lett. d), l. adoz., afferma che, se «la *ratio* sottostante è quella di allontanare il pericolo che l'esclusione delle persone singole dal ruolo di possibili adottanti si tramuti in una barriera capace di ostacolare lo stesso diritto del minore a essere accolto in un ambiente stabile e armonioso, a ben vedere, tale esigenza è ravvisabile anche al di fuori delle limitate ipotesi prospettate dal legislatore»⁵⁸.

Dopo aver sottolineato che il legislatore, a fronte di una scelta di fondo che non include nel novero dei potenziali adottanti di minori di età le persone singole, abbia riconosciuto, seppur in ipotesi circoscritte, la loro idoneità ad assicurare un ambiente con le caratteristiche più volte citate, la Corte, a questo punto, si preoccupa di valutare se l'esclusione delle persone singole dall'accesso all'adozione internazionale violi, o meno, il diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 CEDU, in

⁵³ Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 6.3.

⁵⁴ Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 6.3.

⁵⁵ Dove si dice che i minori possono essere adottati, anche quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 7, primo comma, l. adoz., da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre. Ai nostri fini attuali, invece, non interessa la fattispecie di cui all'art. 44, primo comma, lett. b), l. adoz., in cui si fa riferimento alla persona che adotta il figlio, anche adottivo, del proprio coniuge, poiché, in tal caso, il risultato è che, in definitiva, il minore risulta inserito in una famiglia bi-genitoriale.

⁵⁶ Più nello specifico, la prima riguarda il caso del minore diversamente abile, orfano di padre e madre, che si trova nelle condizioni indicate dall'art. 3, primo comma, L. 5 febbraio 1992, n. 104, mentre la seconda ipotesi attiene al caso del minore per il quale sia constatata l'impossibilità di un affidamento preadottivo.

⁵⁷ In tal senso, v. Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 6.3.

⁵⁸ Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 6.3, dove si aggiunge che «la possibilità di incidere sull'effettività della tutela dei bambini abbandonati è, infatti, in generale, un rischio riconducibile anche alla restrizione della platea dei potenziali adottanti»; di seguito, i giudici, per dimostrare che tale ipotesi non è un'eventualità meramente teorica, fanno riferimento alla progressiva riduzione delle domande di adozione internazionale, le quali sono passate dalle settemila del 2007 alle circa cinquecento del 2024.



coordinamento con l'art. 2 Cost., anche in ragione del principio di solidarietà menzionato in quest'ultima norma⁵⁹.

Indi, i giudici costituzionali, anche richiamando la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo⁶⁰, affermano che il diritto di cui all'art. 8 CEDU debba essere inteso in senso ampio, quale libertà di autodeterminazione della persona, e che in quest'ultima vi rientri anche la scelta di divenire, o meno, genitori⁶¹; la Corte, pur negando che si possa parlare di un «diritto alla genitorialità»⁶², tuttavia afferma che «le singole esigenze riferite al potenziale figlio vadano [...] ponderate, tenendo conto [...] dell'interesse di chi aspira alla genitorialità»⁶³. Ad avviso di chi scrive, pur essendo del tutto comprensibile e condivisibile l'esito, al quale si perviene nella pronuncia in commento, di estendere l'adozione internazionale alle persone singole, proprio questo è il punto criticabile nel ragionamento della Corte: l'interesse dell'adottante, o degli adottanti, non dovrebbe mai venire in rilievo nell'adozione internazionale, così come nelle altre adozioni di minori di età⁶⁴, poiché l'unico e solo interesse da tutelare e soddisfare è quello dell'adottato⁶⁵, che non deve mai essere soppesato e contemplato con quello dell'adottante, o degli adottanti; difatti, la centralità dell'interesse del minore adottato emerge sin dall'art. 1 l. adoz. e dall'art. 1 della citata Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, i quali contengono i principi generali e gli scopi delle relative discipline e non fanno alcun cenno all'interesse dell'adottante, o degli adottanti, né tantomeno ad un bilanciamento da effettuarsi fra i due interessi contrapposti. Tra l'altro, anche muovendo solamente dall'interesse del minore di età, la conclusione cui perviene la Corte, lo si ripete, apparirebbe comunque pienamente giustificabile ed apprezzabile.

Se, da un lato, la Corte costituzionale afferma che «l'esclusione della persona singola dall'accesso all'adozione internazionale lede gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU»⁶⁶, dall'altro lato, la Corte medesima torna a ribadire, rifacendosi alle ipotesi sopra individuate, che è lo stesso legislatore ad aver riconosciuto «che la persona singola è, in astratto, idonea ad assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore, finanche in contesti non privi di criticità o rispetto a minori che richiedono un particolare impegno»⁶⁷; dunque, «là dove la disciplina censurata crea, nei confronti delle persone singole, una barriera all'accesso all'adozione internazionale, essa determina un sacrificio dell'autodeterminazione orientata alla genitorialità, che [...] rischia di riverberarsi

Commentario

⁵⁹ In questi termini, v. Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 7.

⁶⁰ Cfr. Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 8.1.

⁶¹ In questi termini, v. Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 8.2.

⁶² Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 8.2.

⁶³ Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 8.2.

⁶⁴ Da escludere, invece, è l'adozione del maggiore di età perché, come sopra evidenziato, essa ha proprio la finalità di soddisfare l'interesse dell'adottante.

⁶⁵ Nel senso che, quantomeno nell'adozione internazionale, l'interesse da tutelare e valorizzare sia precipuamente quello del minore, v. V. GIORGIANNI, *L'adozione internazionale*, cit., 675 e 678.

⁶⁶ Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 9.

⁶⁷ Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 9.3; inoltre, nel testo della sentenza si ricorda che già con la pronuncia della stessa Corte cost., 16 maggio 1994, n. 183, sopra menzionata, si era riconosciuta l'astratta idoneità della persona singola ad offrire un ambiente con le descritte caratteristiche.



negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso»⁶⁸.

Per questi motivi, la Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale sottopostale e, quindi, ferma restando l'applicabilità alla persona singola, purché non incompatibili con il suo stato libero, degli altri requisiti di cui all'art. 6 l. adoz.⁶⁹, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, primo comma, l. adoz. nella parte in cui, facendo rinvio alla predetta norma, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al Tribunale per i minorenni (*rectius*: Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie), del distretto in cui hanno la residenza, che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

5. Implicazioni sistematiche

A questo punto, bisogna cercare di comprendere quali siano le conseguenze, nel nostro contesto ordinamentale, della sentenza in commento, avendo, in particolare, come termini di riferimento, la giurisprudenza precedente, la stessa normativa della l. adoz. e l'adozione internazionale da parte di coppie omoaffettive.

Dal primo punto di vista, appare utile ripartire dalle stesse parole della Corte, la quale precisa che «al minore adottato dalla persona singola sarà riconosciuto l'unico stato di figlio, di cui all'art. 315 cod. civ., al quale implicitamente rimanda l'art. 27 l. adoz., a sua volta richiamato dall'art. 35, primo comma, l. adoz.»⁷⁰; dunque, la Corte, tramite una sentenza manipolativa di accoglimento di tipo additivo⁷¹, estende alle persone singole la possibilità di ricorrere all'adozione internazionale, la quale, come nel caso in cui venga effettuata dai coniugi, produce gli stessi effetti dell'adozione piena del minore di età. Di conseguenza, a parere dello scrivente, la pronuncia in esame comporta, per così dire, la perdita di utilità delle conclusioni cui era pervenuta la giurisprudenza precedente: se, in passato, si affermava, in sostanza, l'ammissibilità di un'adozione internazionale in casi particolari, e quindi, ai sensi dell'art. 44, terzo comma, l. adoz., si reputava ammissibile, nei casi di cui all'art. 44, primo comma, l. adoz., l'adozione internazionale effettuata da una persona singola, ma con gli effetti più limitati di cui all'art. 55 l. adoz.⁷², ora, invece, l'adozione internazionale da parte di persone singole è direttamente prevista dall'art. 29-bis, primo comma, l. adoz., nel suo tenore letterale modificato dalla pronuncia di incostituzionalità, ed essa possiede gli effetti pieni dell'adozione legittimante del minore di età e dell'adozione internazionale ad opera di persone coniugate.

⁶⁸ Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 9.4.

⁶⁹ In questi termini, v. Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 10, dove, in particolare, si fa riferimento, da una parte, alle previsioni che riguardano l'età e, dall'altra parte, al fatto che il singolo adottante debba essere affettivamente idoneo e capace di educare, istruire e mantenere i minori che intenda adottare.

⁷⁰ Così, Corte cost., 21 marzo 2025, n. 33, cit., considerato in diritto par. 10.

⁷¹ Si veda R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, cit., 383, dove si afferma che «le sentenze additive sono decisioni con cui la Corte dichiara illegittima la disposizione nella parte in cui non prevede ciò che invece sarebbe costituzionalmente necessario prevedere»; quindi, l'addizione è l'aggiunta di una norma omessa dal legislatore, che viene enunciata nel dispositivo della sentenza.

⁷² Salvo quanto si è già ricordato in merito alla sentenza della Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79.



Quanto al secondo aspetto, si tratta di comprendere, da un lato, come questa pronuncia intervenga in merito alla citata questione dell'autonomia dell'adozione internazionale rispetto alle altre forme di adozione e, dall'altro lato, se l'esito cui è pervenuta la Corte abbia, per così dire, reso stabile il panorama normativo e interpretativo in tema di adozioni, o se, al contrario, ci potrebbero essere degli sviluppi futuri, da un punto di vista legislativo o giurisprudenziale. In merito al primo profilo, a parere di chi scrive, la sentenza della Corte irrompe nel contesto normativo della l. adoz. determinando un allontanamento dell'adozione internazionale dall'adozione piena dei minori di età, con il relativo acquisto, da parte della prima, di una maggiore autonomia concettuale e sistematica; infatti, fermo restando che le due forme di adozione condividono, come più volte ricordato, gli stessi effetti⁷³, esse si differenziano ora per i presupposti applicativi, potendo essere effettuata, la seconda, solo da parte di due coniugi, mentre la prima può adesso essere adoperata anche da parte di una persona singola. Quest'ultimo rilievo in merito ai requisiti che devono essere soddisfatti dagli adottanti è collegato al secondo profilo: ad avviso dello scrivente, il sistema delle adozioni, in seguito alla pronuncia della Corte, non si è stabilizzato, ma è suscettibile di andare incontro a prossimi sviluppi normativi o giurisprudenziali; difatti, la Consulta, intervenendo nei termini esposti sui presupposti dell'adozione internazionale, ha creato, rispetto all'adozione piena dei minori di età, una sperequazione, la quale è acuita dal fatto che le motivazioni addotte dalla Corte a sostegno delle sue conclusioni, in specie il riferimento all'astratta idoneità della persona singola a garantire al minore un ambiente stabile ed armonioso, sono suscettibili di attagliarsi anche all'adozione piena, nel senso che, se questa è l'argomentazione principale a sostegno della possibilità, per la persona singola, di effettuare l'adozione internazionale, allora, ragionando *de iure condendo*, non si vede perché, sulla base della stessa considerazione, non si possa estendere la medesima facoltà al singolo anche nel contesto dell'adozione piena, venendo altrimenti trattate in modo diverso situazioni uguali, quantomeno dal punto di vista appena descritto, ciò contrastando col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.⁷⁴. Alla descritta discrasia, si potrebbe opportunamente porre rimedio o con un intervento legislativo, che vada ad estendere l'accesso all'adozione piena anche alle persone singole, oppure, se ve ne sarà l'occasione, con una nuova pronuncia di costituzionalità manipolativa di tipo additivo, che vada a modificare, nel medesimo senso, il disposto dell'art. 6 l. adoz., avendo, quale parametro costituzionale, quantomeno il citato principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., e, quale termine di raffronto (c.d. *tertium comparationis*), per l'appunto, la possibilità per le persone singole di ricorrere all'adozione internazionale.

Di un tale ipotetico intervento legislativo o giurisprudenziale potrebbe beneficiare anche l'istituto della c.d. *stepchild adoption*, espressione con la quale si intende fare riferimento, nell'ambito delle coppie composte da persone del medesimo sesso, all'adozione, da parte del convivente di fatto o dell'unito civilmente, del figlio biologico del *partner*⁷⁵; tale fattispecie è stata ammessa dalla giurisprudenza, sul piano internazionalprivatistico, riconoscendo come efficace, nel nostro ordinamento, una sentenza

⁷³ Proprio l'elemento per cui l'adozione internazionale produce gli stessi effetti dell'adozione legittimante dei minori di età, come già evidenziato, è ciò che, al netto della sentenza della Consulta richiamata dalla nota precedente, consente di distinguere la prima dall'adozione in casi particolari, anche se, adesso, entrambe possono essere effettuate da parte di persone singole, in forza, rispettivamente, dell'art. 29-bis, primo comma, l. adoz. e dell'art. 44, terzo comma, l. adoz.

⁷⁴ In argomento, v. R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, cit., 402 ss.

⁷⁵ Per questa definizione, v. G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 452.



straniera di adozione del figlio del *partner* omosessuale⁷⁶ e, soprattutto, sul piano del diritto interno, considerando l'adottante quale «genitore sociale» del figlio del *partner* e interpretando in senso ampio l'art. 44, primo comma, lett. d), l. adoz., facendo così rientrare la fattispecie in esame nel contesto dell'adozione in casi particolari, con i relativi effetti di cui all'art. 55 l. adoz.⁷⁷, i quali, come più volte ricordato, sono però più limitati di quelli dell'adozione piena dei minori di età. Dunque, ove la possibilità di accedere a quest'ultima venisse estesa anche alle persone singole, allora, a logica, anche la c.d. *stepchild adoption* dovrebbe potersi attuare non più con l'efficacia ridotta dell'adozione in casi particolari, ma con quella piena dell'adozione legittimante dei minori di età, poiché, in tal caso, a maggior ragione, il minore finisce col ritrovarsi in una famiglia bi-genitoriale, con uno dei genitori che è biologico e l'altro, *partner* omosessuale del primo, che è adottivo; queste considerazioni, però, non potrebbero attagliarsi al caso in cui il minore intrattenga un rapporto di filiazione, magari anche sereno e proficuo, con l'altro genitore biologico non facente parte della coppia omosessuale, poiché l'adozione del *partner*, in tale ipotesi, non potrebbe recidere tale rapporto, effetto che, come illustrato in precedenza, non si verifica nell'adozione in casi particolari e che, invece, è tipico dell'adozione piena, ai sensi dell'art. 27 l. adoz.

A seguito di un'eventuale apertura alle persone singole dell'adozione piena dei minori di età, si potrebbe discutere anche dell'utilità di far sopravvivere l'istituto dell'adozione in casi particolari; bisogna riscontrare, comunque, come sopra ricordato, che le due fattispecie si differenziano non solo per i loro effetti, ma anche per i presupposti da rispettare e le procedure da seguire.

In definitiva, queste sono, ad avviso di chi scrive, le prospettive che si aprono con la sentenza in esame; ragionando *de iure condito*, invece, non appare possibile estendere interpretativamente l'ambito dei potenziali adottanti nell'adozione piena dei minori di età, continuando a fare riferimento, l'art. 6 l. adoz., alle sole coppie sposate, salve le eccezioni sopra descritte.

Infine, sembra interessante valutare se, con la sentenza in esame, vi siano, *de iure condito*, delle ripercussioni in merito alla possibilità di ammettere l'adozione internazionale anche da parte di coppie omoaffettive; in argomento, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto come efficace, nel nostro ordinamento, un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di un minore da parte di una coppia omosessuale maschile⁷⁸ e, d'altra parte, si potrebbe sostenere che, se adesso è ammessa *de plano* l'adozione internazionale da parte di persone singole, allora, *a fortiori*, dovrebbe essere consentita anche quella da parte di coppie del medesimo sesso, le quali, allo stesso modo, quantomeno astrattamente, sono evidentemente in grado di assicurare al minore quell'ambiente stabile e armonioso che, secondo la pronuncia in commento, può essere predisposto dal singolo adottante; tuttavia, in questo ragionamento, non si può non tenere conto di quanto affermato dalla Corte medesima, la quale, come sopra riportato, precisa che, nel perimetro del giudizio sottopostole, non vi rientra la condizione della persona unita civilmente, poiché essa non è dotata dello stato civile libero, e che, quindi, tale questione

⁷⁶ Si veda Corte cost., 7 aprile 2016, n. 76, in *DeJure, passim*.

In dottrina, a tal proposito, v. V. GIORGIANNI, *L'adozione internazionale*, cit., 698-699.

⁷⁷ In tal senso, v. Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, in *DeJure, passim*.

Sul punto, in dottrina v.: F. TROLLI, *L'adozione dei minori di età in casi particolari*, cit., 611 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., 452.

⁷⁸ Si veda Cass., Sez. un., 31 marzo 2021, n. 9006, in *DeJure, passim*.

In dottrina, a tal proposito, v. V. GIORGIANNI, *L'adozione internazionale*, cit., 699.



resta impregiudicata⁷⁹. Tale impossibilità di avvalersi dell'adozione internazionale da parte delle coppie omoaffettive, a ben vedere, proprio per la loro evidente astratta idoneità ad accudire ed educare un minore straniero, si presta ad essere censurata quantomeno alla luce del già citato principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; pertanto, non è da escludere che la Corte medesima, qualora se ne presenti l'occasione, torni sul punto e dichiari costituzionalmente illegittimo l'art. 29-bis, primo comma, l. adoz., non solo, come ha fatto con la sentenza in esame, nella parte in cui non concede alle persone singole l'accesso all'adozione internazionale, ma anche nella parte in cui non è consentito accedervi alle coppie omoaffettive.

Ragionando *de iure condendo*, va precisato che, di un intervento legislativo o di una pronuncia di costituzionalità, cui si faceva cenno poco sopra, che vada ad estendere alle persone singole la possibilità di accedere all'adozione piena dei minori di età, ne potrebbero beneficiare anche le coppie omoaffettive: una tale innovazione non potrebbe che consentire anche a queste ultime di avvalersi di tale istituto, poiché, come più volte evidenziato, se una singola persona è in grado di predisporre per il minore un ambiente con le citate caratteristiche, allora, quantomeno in linea astratta, un tale ambiente può ben essere predisposto, a maggior ragione, anche da una coppia omoaffettiva, e quindi da due individui, anziché da uno solo.

⁷⁹ Non si può escludere che, in un'eventuale futura occasione, la Corte costituzionale intervenga nuovamente per dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 29-bis, primo comma, l. adoz. nella parte in cui non consente alle coppie di persone dello stesso sesso di adoperare l'istituto dell'adozione internazionale, utilizzando come parametro costituzionale, perlomeno, il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., e sulla base della considerazione per cui, come sottolineato nel testo, se una persona singola è in grado di assicurare al minore straniero un ambiente stabile ed armonioso, allora ciò deve valere, a maggior ragione, anche per il caso in cui siano due persone, dello stesso sesso, a voler adottare il predetto minore.

